



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

**II Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: dott. Antonio De Salvo;

CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti;

REFENDARIO: dott.ssa Benedetta Cossu, relatore.

**Deliberazione del 10 marzo 2011.**

**Motivato avviso avente ad oggetto l'interpretazione  
dell'articolo 9, commi 2 *bis* e 21, ultimo periodo, d.l. 31 maggio  
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio  
2010, n. 122.**

\*\*\*\*\*

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive

modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'articolo 17, comma 31, d.l. 1 luglio 2009, n.78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.PI./2004 e n. 5/Sez.PI./2004 ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n. 4/Sez.PI./2004, come modificata dalla deliberazione 19/Sez.PI./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione 27/Sez.PI./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTE le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 7 dell'8 febbraio 2011 relativa alla composizione dei collegi della Sezione;

VISTA la richiesta di motivato avviso avanzata dal Sindaco del Comune di Azzano Decimo, con nota prot. n. 2517 del 2 febbraio 2011, acquisita il 7 febbraio 2011 al n. 461 del protocollo della Sezione avente ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 9, commi 2 *bis* e 21, ultimo periodo, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 9 del 26 febbraio 2011 con la quale, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il

funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta di motivato avviso formulata dal Comune di Azzano Decimo, la questione è stata deferita all'attuale II Collegio, è stata individuata la dott.ssa Benedetta Cossu quale magistrato incaricato della relativa istruttoria, ed è stato convocato il predetto Collegio per il 10 marzo 2001 alle ore 10.00 per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 10 marzo 2011 il relatore dott.ssa Benedetta Cossu;

### **Premesso**

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Azzano Decimo (PN) ha rivolto alla Sezione una richiesta di motivato avviso ex art. 33, comma 4, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 volta a conoscere se l'eventuale erogazione di somme riconosciute al personale della polizia locale per l'anno 2010 a titolo di progressioni orizzontali possa comportare un danno erariale tenuto conto delle disposizioni legislative introdotte dall'articolo 9, commi 2 *bis* e 21 (ultimo periodo), d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Espone il Comune che nel corso del 2010 è stata avviata la procedura di contrattazione di livello territoriale da parte degli enti facenti parte dell'associazione intercomunale "Sile", cui è affidata la gestione in forma associata del servizio di polizia municipale. Tale procedura (ad oggi non ancora conclusa in quanto manca la sottoscrizione dell'accordo definitivo) ha avuto ad oggetto il riconoscimento, a seguito di procedura di valutazione delle prestazioni lavorative svolte nel 2008 e 2009, delle progressioni orizzontali al predetto personale dipendente.

Evidenzia, inoltre, il Comune che, nonostante nelle more della conclusione della procedura di contrattazione siano entrate in vigore le

disposizioni contenute nell'articolo 9, commi 2 *bis* e 21 (ultimo periodo) d.l. n. 78/2010 in tema di contenimento della spesa per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, le progressioni economiche riconosciute con la preintesa già sottoscritta potrebbero essere legittimamente erogate nel corso del 2011 in quanto i relativi presupposti (anni di riferimento e decorrenza delle progressioni) si sarebbero verificati prima dell'entrata in vigore delle predette disposizioni.

\*\*\*\*\*

**Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.**

E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte a questa Sezione regionale di controllo, diversamente dalle richieste di parere rivolte alle altre Sezioni regionali di controllo, trovano il loro fondamento nell'art. 33, comma 4, del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 d. lgs. 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Preliminarmente all'esame del merito, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, verificano l'ammissibilità delle richieste di motivato avviso sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva si osserva che, questa Sezione in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004, ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati a rivolgere istanze di motivato avviso, ha precisato che l'ambito soggettivo dell'attività consultiva espletabile dalla Sezione del Friuli Venezia Giulia è determinato dall'articolo 3, comma

1, del d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125 che individua le amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione. Tali amministrazioni, per espressa disposizione legislativa, sono costituite dalla regione e dai suoi enti strumentali, dagli enti locali territoriali e loro enti strumentali, dalle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sempre in relazione al profilo dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta di motivato avviso deve essere individuato nell'organo di vertice dell'ente che, per il Comune, ai sensi dell'articolo 50, II Comma, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è il Sindaco; la richiesta di parere in esame è, sotto tale profilo ammissibile, in quanto sottoscritta da tale organo.

Quanto all'ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, circoscrive i pareri che questa Sezione regionale di controllo può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

Nella delibera di questa Sezione n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, che è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez. Pl./2004, nella quale sono stati fissati i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso, è stato precisato che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo"*.

La Sezione ritiene inoltre doveroso precisare che l'attività consultiva dalla stessa esercitabile - pur trovando la sua fonte di disciplina in una disposizione diversa (art. 33, comma 4, del d.P.R. 25

novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 d. lgs. 15 maggio 2003, n. 125) da quella sulla quale si fonda la funzione consultiva intestata alle altre Sezioni regionali di controllo (articolo 7, comma 8, legge 131/2003) - deve essere svolta in osservanza della disposizione di cui all'articolo 17, comma 31, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102 e delle cd. pronunce di orientamento generale adottate, a livello centrale, dalle Sezioni Riunite in sede di controllo.

L'articolo 17, comma 31, d.l. cit. dispone infatti che, nelle materia di coordinamento della finanza pubblica, al fine di garantire un'uniformità di indirizzo da parte della Corte dei Conti, su rimessione del Presidente della Corte medesima, le Sezioni Riunite possono adottare *"pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza"*. *Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite"*.

Tra le pronunce di orientamento generale delle Sezioni Riunite in sede di controllo di recente intervenute si segnala la deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010. In tale deliberazione è stata ulteriormente precisata, rispetto alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5 del 17 febbraio 2006, la nozione di contabilità pubblica "strumentale" all'esercizio dell'attività consultiva, nel cui ambito devono essere ricompresi anche i *"quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (...), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"*.

Ciò premesso, osserva la Sezione che, diversamente da altre

richieste di motivato avviso dichiarate inammissibili (cfr. ord. 43/2010; 26/2010; 26/2009; 31/2008) in quanto inerenti l'interpretazione di disposizioni di fonte contrattuale (di primo o di secondo livello), la richiesta avanzata dal Comune di Azzano Decimo deve essere, nei limiti che verranno in seguito precisati, dichiarata ammissibile in quanto ha ad oggetto l'interpretazione di disposizioni di legge in materia di trattamento economico dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

L'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie di contabilità pubblica deriva dalla circostanza che il quesito proposto attiene all'interpretazione di norme di coordinamento di finanza pubblica che impongono a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, l'obiettivo di contenere nel triennio 2011-2013 la spesa per il personale bloccando la crescita della dinamica retributiva sia per la parte afferente il trattamento economico fondamentale sia per la parte afferente il trattamento accessorio.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva fissati dalla delibera n. 27/Sez.PI./2007, la Sezione rileva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della non astrattezza e generalità nei limiti in cui la Sezione potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di principi di carattere generale che possano essere utilizzati anche da parte di altri enti qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; sussiste il requisito della "non pendenza di richiesta di analogo parere rivolta ad altra autorità o organismo pubblico" non essendo stata proposta la medesima questione interpretativa ad altro organismo o ente pubblico. La richiesta di motivato avviso non interferisce con funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Quanto alla sussistenza del requisito della non interferenza con

(eventuali) funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile la Sezione dichiara inammissibile il quesito nella parte in cui il Comune istante chiede di conoscere se l'erogazione di somme a titolo di progressioni orizzontali al personale dipendente possa comportare un danno erariale. La Sezione, come già in altre occasione evidenziato (cfr. ord. 29/2010), rileva che la trattazione di tale aspetto del quesito potrebbe avere delle ripercussioni su un eventuale giudizio di responsabilità che non rientra nelle competenze di questa Sezione regionale di controllo che, in sede consultiva, ha solo il compito di fornire un supporto per lo svolgimento dell'azione amministrativa, senza viceversa esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici possono provocare sul versante della responsabilità amministrativa.

La richiesta di parere all'esame è, nei limiti sopra precisati, ammissibile e può essere esaminata

### **Nel Merito**

1. Il quesito posto dal Sindaco di Azzano Decimo è volto a conoscere l'avviso della Sezione in merito alla possibilità di erogare gli emolumenti riconosciuti dal contratto decentrato di livello territoriale (la cui procedura non è ancora del tutto perfezionata in quanto manca la sottoscrizione definitiva della preintesa sottoscritta il 30.11.2010) in favore del personale della polizia locale che svolge, in forma associata, tale servizio per i Comuni facenti parte dell'Associazione Intercomunale "Sile". Si chiede, in particolare di conoscere se la corresponsione di somme a titolo di trattamento economico accessorio (progressioni economiche), riconosciute in sede di contrattazione decentrata in favore della predetta categoria di personale (selezionato a seguito di procedura di valutazione), sia compatibile con la disciplina legislativa introdotta dal d.l. 78/2010.

2. Mediante tale decreto legge, costituente la manovra di

finanza pubblica per il triennio 2011-2013 varata dal Governo per far fronte alla grave situazione economica internazionale, sono stati introdotti, tra gli altri, una serie di interventi riferibili al pubblico impiego. Tali interventi sono stati, in particolare, finalizzati al contenimento della spesa di parte corrente sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche per il pagamento dei redditi da lavoro dipendente.

L'articolo 9 - recante <<*contenimento delle spese in materia di pubblico impiego*>> - contiene, tra le altre, disposizioni inerenti meccanismi di contenimento del trattamento economico dei pubblici dipendenti (commi 1-4 e 17-22).

Nell'ambito di tale articolo, oltre alle disposizioni di carattere generale relative al blocco del trattamento economico individuale complessivo che non può essere superiore a quello spettante in via teorica nell'anno 2010 (comma 1) e alla riduzione in termini percentuali (5% e 10%) dei trattamenti economici superiori rispettivamente ai 90.000 e 150.000 euro (comma 2), sono stati introdotti interventi diretti a contenere gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali (comma 4) e a disporre il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivi del personale in regime di diritto pubblico e delle progressioni di carriera del personale contrattualizzato (comma 21).

Il comma 4 stabilisce che gli aumenti retributivi determinati dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 del personale contrattualizzato e i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio devono essere contenuti entro un tetto massimo del 3,2%; tale limite si applica (ad eccezione del comparto sicurezza-difesa e Vigili del fuoco) retroattivamente anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legge e le clausole difformi contenute nei predetti

contratti e accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva (giugno 2010) alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

In relazione alle misure volte al contenimento dei meccanismi di adeguamento retributivo ed alle progressioni di carriera, è stabilito che:

- per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 d.lgs. n. 165/2001 non si applicano per il triennio 2011-2013 i meccanismi di adeguamento previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448<sup>1</sup>;

- per le categorie di personale in regime di diritto pubblico che fruiscono di meccanismi di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2001, 2012, 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti;

- per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera *"comunque denominate ed i passaggi tra aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, a fini esclusivamente giuridici"* (comma 21).

Specifiche disposizioni sono state introdotte anche in relazione

---

<sup>1</sup> L'articolo 24 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. La percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio. Il criterio suddetto si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal comma 1 dell'articolo 24, le disposizioni dell'articolo 2, della legge 27/1981, tenendo conto degli incrementi medi *pro capite* del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

alle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale. Con effetto dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010; tale ammontare viene comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (comma 2 *bis*).

**3.** La Sezione ritiene inoltre doveroso trattare, pur se non sollevata nella richiesta di motivato avviso dal Comune istante, la questione dell'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 9 d.l. 78/2010 in materia di contenimento della dinamica retributiva al personale degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia.

Già in precedenti pareri (198/2010; 201/2010; 334/2010) la Sezione si è occupata in termini generali del riparto di potestà legislativa tra Stato e Regione in tema di disciplina del trattamento normativo ed economico dei dipendenti degli enti locali delle Regione, osservando che, pur se tale materia è rimessa alla potestà legislativa primaria del legislatore regionale (articolo 4, n. 1 bis, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con l. cost. 31.1.1963, n.1 e articolo 15. d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"*), fin quando il legislatore regionale non abbia esercitato la predetta potestà legislativa, continua a trovare applicazione la normativa statale vigente (articolo 19 d.lgs. cit.).

E' necessario, inoltre, segnalare che la manovra finanziaria regionale per il triennio 2011-2013 varata con legge 29.12.2010, n. 22 ha trasposto in ambito regionale alcune disposizioni contenute nel d.l. n. 78/2010 (tra le quali, senza pretese di completezza, si

segnalano quelle in tema di riduzione dei costi della politica), nel cui ambito però non figurano le disposizioni previste dai commi 2 *bis* (invarianza dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate), 4 (tetto massimo 3,2% per gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e i miglioramenti economici del biennio 2008-2009) e 21 (blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e delle progressioni di carriera) che rilevano ai fini della soluzione del quesito in esame.

Ne deriva, pertanto, che anche per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia valgono le misure volte al contenimento della dinamica retributiva del personale dipendente previste dalla manovra di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 contenute nei sopra indicati commi dell'articolo 9 d.l. 78/2010.

4. L'articolo 9, comma 21, ultimo periodo, d.l. cit., come già in precedenza evidenziato, stabilisce che per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni - sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico - le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 hanno effetti ai fini esclusivamente giuridici. Ciò significa che ogni avanzamento di carriera, a prescindere se maturato nell'ambito della stessa categoria o area di appartenenza (progressione orizzontale) o in una categoria o area superiore (progressione verticale), produrrà effetti sullo *status* giuridico del dipendente, senza determinare nuovi incrementi economici rispetto al trattamento già in godimento.

Dal punto di vista temporale si osserva che la disposizione in esame si applica alle progressioni eventualmente disposte nell'arco del triennio, ma non a quelle disposte in epoca antecedente. L'esclusione di una sua applicazione retroattiva deriva sia dal tenore letterale contenuta nell'espressione <<*progressioni eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013*>> sia dal principio di carattere generale

che regola la successione di leggi nel tempo (articolo 11 preleggi) secondo il quale la legge, salvo sua diversa previsione, non ha efficacia retroattiva. Ad ulteriore conforto della predetta interpretazione si osserva che, laddove il legislatore ha voluto introdurre una disciplina con efficacia retroattiva, lo ha previsto espressamente: la disciplina introdotta dall'articolo 9, comma 4, d.l. 78/2010 in tema di limite del 3,2% per gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009 per il personale contrattualizzato si applica, per espressa previsione di legge, anche ai contratti collettivi stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legge.

In conclusione la Sezione osserva che le progressioni di carriera disposte in sede di contrattazione decentrata per l'anno 2010, che abbiano preso come base di valutazione del personale da selezionare le prestazioni lavorative svolte in periodi precedenti il triennio 2011-2013, non rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, comma 21, ultimo periodo, d.l. n. 78/2010, possono produrre effetti sia giuridici sia economici.

#### **P.Q.M.**

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

#### **ORDINA**

Alla Segreteria di procedere all'immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al Sindaco del Comune di Azzano Decimo, di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

\* \* \* \* \*

Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2011.

Il Relatore  
f.to Benedetta Cossu

Il Presidente  
f.to Antonio De Salvo

Depositata in Segreteria in data 10 marzo 2011.

Il preposto al Servizio di supporto

Coordinatore amministrativo

f.to dott. Consolata De Vecchi